

Bergamo, 30/6/2021

CIRCOLARE N. 10/2021

NUOVO REGIME NELLE VENDITE A DISTANZA

Gentili Clienti,

con la presente circolare si intende fornire un'informativa sulle importanti novità introdotte, a decorrere dall'1.7.2021, in materia di vendite a distanza e di *e-commerce*.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le novità in commento sono state introdotte dal Decreto Legislativo n. 83/2021, che ha recepito in Italia la Direttiva 2019/1995/UE e gli articoli 2 e 3 della Direttiva 2017/2455/UE, con modifiche alla Legge IVA (in particolare gli artt. 74-quinquies e seguenti) e al Decreto Legislativo 331/93 (artt. 38-bis, 40 e 41).

AMBITO OGGETTIVO

Le modifiche introdotte interessano le seguenti fattispecie:

- Vendite a distanza intra-UE di beni;
- Vendite a distanza di beni importati da Stati extra-UE;
- Vendite domestiche di beni da parte di soggetti non stabiliti nell'UE verso non soggetti passivi (consumatori privati) tramite l'uso di interfacce elettroniche (c.d. *marketplace*);
- Prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi territorialmente rilevanti in altro Stato UE rispetto a quello del prestatore.

VENDITE A DISTANZA - DEFINIZIONI

Per **vendite a distanza intra-UE di beni** si intendono le cessioni di beni, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, fra Stati UE diversi, in favore di persone fisiche non soggetti passivi d'imposta.

Per **vendite a distanza di beni importati da Stati extra-UE** si intendono le cessioni di beni, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, da uno Stato extra-UE ad uno Stato UE, in favore di persone fisiche non soggetti passivi d'imposta.

All'interno di tali tipologie di operazioni rientrano pertanto anche le vendite del c.d. *e-*

commerce indiretto.

Non rientrano nel nuovo regime le vendite dei beni usati, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e i beni da installare o montare, a cura del fornitore, nello Stato di arrivo della spedizione/trasporto.

VENDITE A DISTANZA INTRA-UE DI BENI

A decorrere dall'1.7.2021 le vendite a distanza come sopra definite sono rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione ed è pertanto dovuta l'imposta sulla base delle aliquote previste dal singolo Stato.

Tale disposizione può essere disapplicata qualora il cedente:

- Non risulti stabilito anche in altro Stato UE;
- Non abbia superato nell'anno precedente la soglia di 10.000 euro, rientrando in tale importo sia le vendite a distanza intra-UE di beni, sia i servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) prestati nei confronti di committenti non soggetti passivi, e permane sino al superamento della soglia nell'anno in corso

Sono pertanto superate le precedenti franchigie, che individuavano la soglia di non rilevanza IVA per ogni Paese UE di destinazione (solitamente ricompresa nell'intervallo fra 35.000 e 100.000 euro).

La nuova soglia deve essere intesa cumulativamente per tutte le vendite a distanza Intra-UE di beni e non per singolo Paese.

VENDITE A DISTANZA INTRA-UE DI BENI – RISVOLTI OPERATIVI

Per le vendite a distanza di beni intra-UE con partenza dall'Italia, il fornitore sopra soglia può, alternativamente:

- Identificarsi ai fini IVA in ogni Paese comunitario di destinazione dei beni;
- Aderire al nuovo regime speciale c.d. One Stop Shop (OSS).

Le informazioni sulle aliquote IVA per ogni Paese comunitario sono disponibili al seguente indirizzo web:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

IL REGIME SPECIALE OSS (One Stop Shop)

Il regime speciale OSS rappresenta un regime facoltativo, per il quale deve essere espressa un'apposita opzione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (ad esempio, nel caso di operazioni effettuate nel mese di luglio, l'opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 10 agosto).

I soggetti passivi che aderiscono al regime dell'OSS:

- Sono esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture, di tenuta dei registri IVA e di presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- Devono conservare per il termine di 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate;
- Presentano, con cadenza trimestrale, la dichiarazione IVA OSS; con tale dichiarazione il soggetto passivo provvede a determinare l'IVA dovuta con le aliquote proprie degli Stati membri di consumo e a versare l'IVA complessivamente dovuta nello Stato di identificazione; sarà poi quest'ultimo a provvedere alla ripartizione degli importi fra i vari Stati di consumo.

Una volta esercitata l'opzione per il regime OSS, lo stesso va applicato per tutte le vendite a distanza intra-UE di beni effettuate in altro Stato membro, essendo tale regime incompatibile, per singolo Stato, con l'identificazione diretta o la presenza di un rappresentante fiscale.

Si propone una tabella esemplificativa nel caso di vendita a distanza di beni con partenza dall'Italia:

Partenza beni	Destinazione beni	Ammontare annuo (*)	IVA	Obblighi IVA
Italia	Altro Stato UE	NON superiore a € 10 mila	Italia	Modalità ordinarie
Italia	Altro Stato UE	NON superiore a € 10 mila con opzione	Altro Stato UE	Due opzioni: 1) identificazione altro Stato UE
Italia	Altro Stato UE	Superiore a € 10 mila	Altro Stato UE	2) regime speciale "OSS"

(*) ammontare vendite a distanza realizzate nel precedente esercizio, fino al superamento per l'anno in corso.

VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Con decorrenza 1.7.2021 viene meno il regime di non assoggettamento ad IVA delle importazioni di modesto importo (inferiori ad euro 22).

Al fine di semplificare la riscossione dell'IVA per le vendite a distanza dei beni importati da Stati extra-UE di modesto importo¹, è stato introdotto il nuovo regime speciale denominato IOSS (Import One Stop Shop).

¹ Trattasi di beni inferiori ad euro 150 in quanto, al superamento di tale soglia, IVA ed eventuali dazi sono assolti in dogana

In caso di adesione a tale regime l'importazione dei beni di modico valore è esente da IVA; l'imposta, dovuta dall'acquirente come parte del prezzo, è versata mensilmente dall'importatore sulla base di apposita dichiarazione IOSS, da presentarsi con cadenza mensile.

VENDITE DOMESTICHE TRAMITE INTERFACCE ELETTRONICHE

Particolari disposizioni sono previste in caso di cessione di beni tramite interfacce elettroniche (*marketplace*), in presenza di:

- Vendite effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione Europea;
- Vendite a distanza di beni di modico valore importati da Stati extra-UE.

Al ricorrere di una delle due condizioni l'operazione si considera effettuata dal soggetto facilitatore (*marketplace*) come se intervenisse in proprio nell'operazione.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Fermo restando le regole ordinarie in materia di territorialità dei servizi, le novità in commento interessano i soggetti passivi che prestano servizi verso privati (B2C) territorialmente rilevanti in altri stati UE. E' il caso, ad esempio, di servizi effettuati su immobili esteri, trasporti intracomunitari di beni con partenza da altro Stato membro e di servizi di catering.

Al fine di evitare l'identificazione diretta in ogni singolo Stato membro ove il servizio è prestato, il prestatore del servizio può aderire al regime OSS, con gli effetti e le semplificazioni sopra citate.

E' tuttavia bene ricordare che l'opzione per il regime OSS comporta la necessità di ricondurvi tutte le operazioni effettuate nel Paese, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Tale scelta è da valutare con attenzione in quanto i soggetti che operano in tale regime non possono detrarre l'IVA nei singoli paesi per eventuali acquisti effettuati in loco.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Lucchini e Associati